



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

VISTA la legge 4 maggio 1983, n. 184, recante "Diritto del minore ad una famiglia", e s.m.i., in particolare l'articolo 31;

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri", e s.m.i.;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", e s.m.i., in particolare l'articolo 12;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";

VISTO il decreto del Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 31 dicembre 2025, recante criteri e modalità per l'erogazione di rimborsi a favore dei genitori adottivi per le spese sostenute nell'ambito delle procedure di adozione internazionale (di seguito decreto ministeriale), ammesso alla registrazione della Corte dei conti in data 4 febbraio 2026 al n. 370 e pubblicato, mediante avviso, sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale del 28 marzo 2026, n.73;

VISTO l'articolo 4 del decreto ministeriale, che demanda a decreto del Capo del Dipartimento per le politiche della famiglia la definizione dei termini e delle modalità per la presentazione delle istanze di rimborso;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 marzo 2023, registrato alla Corte dei conti il 23 marzo 2023, Reg.ne Prev. n. 866, con il quale è stato conferito al dott. Gianfranco Costanzo l'incarico di Capo del Dipartimento per le Politiche della famiglia.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

DECRETA

Articolo 1

(Finalità)

1. Il presente decreto stabilisce i termini e le modalità per la presentazione delle istanze per accedere ai rimborsi di cui al decreto ministeriale, citato in premessa.
2. Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento per le politiche della famiglia (www.famiglia.governo.it) e su quello della Commissione per le adozioni internazionali (www.commissioneadozioni.it).
3. I nuclei familiari che si trovano in una o più delle condizioni di cui agli articoli 2 e 3 del decreto ministeriale devono presentare apposita istanza di rimborso secondo i termini e le modalità indicati, rispettivamente, ai successivi articoli 2 e 3.

Articolo 2

(Termini di presentazione delle istanze)

Le istanze, unitamente alla documentazione prevista dal successivo articolo 3, possono essere presentate al Dipartimento per le Politiche della famiglia nei seguenti periodi:

- per le adozioni concluse, tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025, dal 1° maggio 2026 al 31 luglio 2026;
- per le adozioni che si concludono e si concluderanno tra il 1° gennaio 2026 e il 31 dicembre 2026, dal 1° luglio 2027 al 30 settembre 2027.

In prossimità delle finestre temporali, verrà pubblicata, sui siti indicati all'articolo 1, comma 2, la notizia di avvio dei termini per la presentazione delle istanze con l'indicazione delle suddette cadenze temporali.

2. I termini per la presentazione delle istanze possono essere prorogati e/o modificati mediante avviso a firma del Coordinatore dell'Ufficio III-Segreteria tecnica della



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

Commissione per le adozioni internazionali, di cui verrà data tempestiva notizia sui siti indicati all'articolo 1, comma 2.

Articolo 3

(Modalità di presentazione delle istanze)

1. L'istanza deve essere sottoscritta da ciascun genitore adottivo e deve essere presentata dai nuclei familiari che rientrino in una delle quattro fattispecie previste dal decreto ministeriale e precisamente:

- a) per il rimborso *ordinario* delle spese adottive per le adozioni concluse nell'anno 2025: da nuclei familiari, che abbiano concluso un procedimento di adozione o affidamento preadottivo, secondo le disposizioni contenute nel capo 1 del titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184, di uno o più minori stranieri per i quali sia stato autorizzato l'ingresso e la residenza permanente in Italia tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025;
- b) per il rimborso ordinario delle spese adottive per le adozioni concluse nell'anno 2026: da nuclei familiari, che abbiano concluso un procedimento di adozione o affidamento preadottivo, secondo le disposizioni contenute nel capo 1 del titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184, di uno o più minori stranieri per i quali sia stato autorizzato l'ingresso e la residenza permanente in Italia tra il 1° gennaio 2026 e il 31 dicembre 2026;
- c) per il rimborso delle spese adottive sostenute dai genitori adottivi di minori con bisogni speciali ("*Special needs*") adottati nell'anno 2025: da nuclei familiari, che abbiano concluso un procedimento di adozione o affidamento preadottivo, secondo le disposizioni contenute nel capo 1 del titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184, di uno o più minori stranieri per i quali sia stato autorizzato l'ingresso e la residenza permanente in Italia tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025, e risulti attestata una condizione di "*Special needs*" secondo la documentazione ufficiale del Paese di origine;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

d) per il rimborso delle spese adottive sostenute dai genitori adottivi di minori con bisogni speciali (“*Special needs*”) adottati nell’anno 2026: da nuclei familiari, che abbiano concluso un procedimento di adozione o affidamento preadottivo, secondo le disposizioni contenute nel capo 1 del titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184, di uno o più minori stranieri per i quali sia stato autorizzato l’ingresso e la residenza permanente in Italia tra il 1° gennaio 2026 e il 31 dicembre 2026, e risulti attestata una condizione di “*Special needs*” secondo la documentazione ufficiale del Paese di origine.

2. L’istanza di rimborso deve essere presentata *on-line*, mediante il portale “*Adozione Trasparente*” - piattaforma DoRa secondo l’allegato MODELLO A, e deve essere redatta inserendo, a pena di inammissibilità, tutte le informazioni e i documenti richiesti secondo le modalità operative indicate nel presente decreto e nel manuale utente pubblicato sul sito della Commissione adozioni internazionali www.commissioneadozioni.it.

Salvo quanto previsto dal successivo comma 5, l’istanza di rimborso deve essere corredata dai seguenti documenti e informazioni:

- a) copia della certificazione rilasciata, ai sensi dell’art. 31, comma 3, lettera o) della legge 4 maggio 1983, n.184, dall’Ente autorizzato che ha curato la procedura di adozione, attestante tutte le spese sostenute dai genitori adottivi. In nessun caso sarà possibile procedere al rimborso di spese non certificate dall’Ente, pertanto, le domande prive della certificazione non saranno ritenute in alcun caso ammissibili;
- b) copia dell’attestazione dell’ISEE ordinario del nucleo familiare in corso di validità; in assenza dell’attestazione ISEE, il limite massimo dell’ammontare del rimborso sarà di euro 7.000,00, fatti salvi gli altri requisiti previsti dal decreto ministeriale;
- c) documento di identità di entrambi i coniugi in corso di validità.
- d) coordinate bancarie (IBAN) intestate al richiedente/ai richiedenti l’accredito del rimborso.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

Per le istanze relative a minori con bisogni speciali (“*Special needs*”) sarà rilevante la documentazione rilasciata dal Paese di origine e, a tal fine, farà fede la specifica indicazione inserita nella scheda dei genitori adottivi presente sull’applicativo in uso all’Ufficio III – piattaforma DoRa.

3. Le istanze di rimborso devono essere trasmesse esclusivamente *on-line* mediante il Portale “*Adozione Trasparente*” – piattaforma DoRa – con esclusione di qualsiasi altro mezzo, a pena di irricevibilità. L’accesso al sistema è consentito tramite autenticazione con SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) e CIE (Carta d’Identità Elettronica).

4. In deroga a quanto previsto al precedente comma, esclusivamente i genitori adottivi che hanno beneficiato dell’adozione di cui all’art. 36, comma 4, della legge 4 maggio 1983, n. 184 e coloro che hanno concluso la procedura adottiva senza l’assistenza di un Ente autorizzato ai sensi dell’art. 31 comma 2, della medesima legge sopra citata possono presentare istanza di rimborso delle spese sostenute per adozione, sottoscritta da ciascun genitore adottivo, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le Politiche della famiglia – Ufficio III Segreteria Tecnica della Commissione per le adozioni internazionali, Via del Tritone 132 - 00187 Roma, in busta chiusa e sigillata, riportante sulla busta la seguente dicitura “*Rimborso spese adozione ANNO (indicare l’anno di riferimento)*”, o in alternativa tramite Posta Elettronica Certificata all’indirizzo cai.segreteria@pec.governo.it. L’istanza di rimborso per i genitori adottivi del presente comma deve essere redatta compilando esclusivamente l’allegato MODELLO B, riportando tutte le informazioni ivi indicate a pena di inammissibilità. In caso di invio dell’istanza di rimborso, tramite Posta Elettronica Certificata, le suddette firme dovranno essere apposte digitalmente.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

Nei suindicati casi la data di spedizione delle domande inviate per posta raccomandata è stabilita e comprovata dal timbro dell'ufficio postale accettante; mentre per le istanze inviate con Posta Elettronica Certificata è stabilita e comprovata dalla data di consegna.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte della coppia, né per eventuali disguidi telematici o postali.

5. Nei casi di cui al comma precedente, oltre alla copia dell'attestazione dell'ISEE indicata al comma 2, punto b), del presente articolo, i documenti da allegare all'istanza sono:

- a) copia del provvedimento del Tribunale per i minorenni, da cui risulti il riconoscimento dell'adozione e l'ordine di trascrizione nel registro di stato civile;
- b) autocertificazione, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, secondo l'allegato MODELLO B, corredata della documentazione contabile giustificativa delle spese per le quali si chiede il rimborso;
- c) documento di identità di ciascun genitore adottivo in corso di validità;
- d) per i genitori adottivi di minori "*Special needs*" all'istanza occorre allegare la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 recante "*Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa*", che attesti la condizione di minore portatore di "*Special needs*", come delineata dalla "*Guida alle buone prassi*" elaborata nel 2009 dal Permanent Bureau della Conferenza dell'Aja.

6. Le istanze dovranno essere redatte secondo i moduli che verranno pubblicati, unitamente al presente decreto, sui siti istituzionali del Dipartimento per le Politiche della famiglia (www.famiglia.governo.it) e su quello della Commissione per le adozioni internazionali (www.commissioneadozioni.it) e resi disponibili nella specifica sezione della piattaforma DoRa, che verrà aperta per il ricevimento delle richieste in questione.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

7. Con la sottoscrizione dell'istanza i nuclei familiari prestano il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e della normativa nazionale di attuazione.
8. Alle dichiarazioni rese ai sensi del presente articolo si applica la normativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con particolare riferimento agli articoli 46, 47, 75 e 76.
9. Le istanze incomplete o prive delle informazioni e/o degli allegati richiesti nel presente decreto sono dichiarate inammissibili.
10. Non sono prese in considerazione le istanze pervenute al di fuori dei termini e delle modalità indicati dagli articoli 2 e 3 del presente decreto.
11. Gli Enti autorizzati e i genitori adottivi hanno l'obbligo di conservare tutta la documentazione fiscale comprovante la spesa sostenuta nel rispetto dei termini previsti dall'Agenzia delle Entrate per la conservazione della documentazione posta a sostegno delle dichiarazioni dei redditi, anche al fine di consentire all'Ufficio III del Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri, i controlli previsti dall'art. 71 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*".

Articolo 4

(Modalità di erogazione dei rimborsi)

1. Le istanze di rimborso presentate tramite il Portale "*Adozione Trasparente*" - piattaforma DoRa - sono esaminate dall'Ufficio III-Segreteria tecnica della Commissione per le adozioni internazionali secondo l'ordine cronologico di ricezione.
2. All'esito positivo dell'istruttoria, la liquidazione del rimborso è disposta con decreto del Capo del Dipartimento per le politiche della famiglia o con decreto della Coordinatrice dell'Ufficio III-Segreteria tecnica della Commissione per le adozioni internazionali.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

3. I rimborsi saranno erogati, secondo i criteri e le modalità stabiliti dal decreto ministeriale e nei limiti delle risorse finanziarie stanziato per ciascun anno di procedura e indicate all'art. 6 del medesimo decreto.

In ogni caso, la liquidazione del rimborso, comprensivo della quota derivante dalla redistribuzione prevista dall'articolo 2, comma 5, e dall'articolo 3, comma 4, del decreto ministeriale, sarà effettuato entro e non oltre 90 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle istanze previsto in ciascuna finestra temporale di cui all'articolo 2.

4. Per le erogazioni di rimborso delle spese adottive sostenute, il Dipartimento per le Politiche della Famiglia - Ufficio III Segreteria tecnica della Commissione per le adozioni internazionali è tenuto a comunicare all'Agenzia delle Entrate l'ammontare di ciascun rimborso erogato, con indicazione dei dati identificativi dei soggetti beneficiari, in modo da consentire alla stessa di considerare l'importo del rimborso ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, nonché di effettuare i controlli in ordine alla deduzione dal reddito complessivo, di cui gli aspiranti genitori adottivi beneficiano ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lett. 1-bis, del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Dott. Gianfranco Costanzo

 *Gianfranco Costanzo*